



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2**  
**"Giovanni Paolo II"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

**Indirizzo** Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)

**Telefono** 0941426051

**Codice fiscale** 95008810830

**Codice Meccanografico** MEIC83000X

**Sito Internet** [www.icgiovannipaolosecondo.edu.it](http://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it)

**Indirizzo e-mail** [meic83000x@istruzione.it](mailto:meic83000x@istruzione.it)

**Posta Certificata** [meic83000x@pec.istruzione.it](mailto:meic83000x@pec.istruzione.it)



Ai Docenti  
della Scuola  
Infanzia  
Primaria  
Secondaria di Primo Grado

Al Personale ATA

Al Sito web

<https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/>  
ATTI

e p.c. Al DSGA

**CIRCOLARE N. 87**

**Oggetto: PROCEDURE E DISPOSIZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI VIGILANZA  
SUGLI ALUNNI.**

La scuola, in quanto comunità educante, è chiamata ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per esercitare un'adeguata e costante vigilanza sugli studenti, al fine di garantirne la sicurezza durante lo svolgimento delle attività didattico-formative curricolari ed extracurricolari.

All'uopo la scuola promuove il rispetto della legalità, l'adozione di comportamenti conformi alle regole della convivenza civile e la pratica di condotte atte a preservare la salute e l'integrità psico-fisica degli allievi.

In merito alla sorveglianza sugli alunni la norma attribuisce precipui obblighi e responsabilità ai docenti e ai collaboratori scolastici, ma la centralità della materia e i connessi risvolti sul piano della salute e della sicurezza impongono di richiamare tutto il personale scolastico a cooperare a tale delicato compito.

Ogni operatore, pertanto, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, è tenuto a collaborare in vista di un'attenta, scrupolosa e continua vigilanza sugli alunni e ad intervenire sempre, direttamente e personalmente, laddove se ne manifesti l'esigenza.

**PERSONALE DOCENTE**

L'obbligo della vigilanza costituisce una funzione essenziale della professionalità docente. Come infatti prescritto dalle norme in materia, in caso di mancata o inadeguata vigilanza, gli insegnanti

possono incorrere nella "culpa in vigilando", con le conseguenti responsabilità penali, civili, amministrativo-patrimoniali e disciplinari.

Tutti i docenti hanno dunque il dovere di sorvegliare le classi e gli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla loro tutela, senza mai lasciare i medesimi incustoditi.

Per tale ragione, anche ove sussistano problematiche di carattere disciplinare, è vietato omettere il controllo sugli studenti, mandando i ragazzi fuori dall'aula e demandando la vigilanza al collaboratore scolastico.

Gli insegnanti e i collaboratori scolastici, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, mantengono la responsabilità sugli allievi per tutto il tempo in cui questi ultimi permangono nei locali scolastici.

I docenti, pertanto:

- prima dell'inizio delle lezioni, prendono in carico eventuali alunni già presenti in classe/istituto ovvero ne segnalano la presenza non autorizzata ai collaboratori scolastici;
- al termine delle lezioni, si accertano che gli studenti abbiano lasciato l'istituto ovvero ne segnalano la permanenza non autorizzata ai collaboratori scolastici.

Giova ricordare che la vigilanza non si esaurisce nella mera presenza fisica dell'insegnante durante le attività didattico-formative (curricolari ed extracurricolari, interne ed esterne alla scuola), ma costituisce un comportamento di sorveglianza attiva:

- finalizzato a cogliere con immediatezza l'insorgere di condotte anche solo potenzialmente lesive della sicurezza degli individui;
- rivolto a prevenire situazioni di pericolo;
- orientato ad inibire i possibili effetti negativi di comportamenti scorretti.

La vigilanza, pertanto, si espleta in una costante ed ininterrotta azione di sorveglianza sugli allievi, mirante a:

- assicurarne la permanenza nell'aula
- evitarne l'allontanamento arbitrario dall'ambiente didattico, con conseguente perdita di controllo sulla sua e altrui incolumità;
- monitorare la tempistica delle uscite autorizzate, per intervenire in situazioni anomale;
- prevenire e/o impedire la messa in atto, seppure involontaria, di comportamenti lesivi di sé e degli altri;
- preservare l'incolumità degli allievi e di tutti gli utenti (esterni ed interni) ed impedire che le classi e gli alunni compiano atti dannosi nei confronti di se stessi, degli altri, dei locali, degli ambienti e degli oggetti ;
- esercitare speciale attenzione durante le fasi più delicate della giornata scolastica (l'entrata e l'uscita da scuola, gli spostamenti interni, le pause di ricreazione, i percorsi e gli ambienti durante le uscite didattiche, ecc.);
- controllare l'intero contesto in cui si svolge la lezione (interno o esterno alla scuola), per verificare che gli allievi mantengano sempre una condotta idonea e per riscontrare prontamente la presenza di elementi/oggetti e quant'altro possa risultare dannoso per le persone.

L'esercizio efficace della vigilanza, inoltre, presuppone un'azione educativa stimolante e motivante, tale da catturare l'attenzione dei discenti e da favorirne l'interesse e la partecipazione.

La qualità del processo di insegnamento-apprendimento influenza positivamente la condotta degli studenti e favorisce il mantenimento nella classe di quell'assetto ordinato, disciplinato e sicuro, che costituisce una delle principali responsabilità dell'insegnante.

La gestione della disciplina rientra, infatti, tra le funzioni essenziali della professionalità docente ed un clima sereno e rispettoso delle regole scaturisce innanzitutto dalla riconosciuta autorevolezza della figura dell'insegnante e dalla sua capacità di stabilire relazioni positive ed efficaci con i propri studenti.

Nell'invitare i docenti alla rigorosa osservanza dell'orario di servizio, si rammenta che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Analogamente, gli insegnanti che iniziano il proprio orario di servizio dopo la prima ora di lezione si recano presso l'aula con almeno 5 minuti di anticipo, onde agevolare anche gli spostamenti dei colleghi al cambio dell'ora.

In caso di ritardo per motivi, sopraggiunti e documentati imprevisti, i docenti devono darne immediata comunicazione all'Ufficio di Dirigenza e/o al Responsabile di Plesso e/o alla Segreteria. Si ribadisce che i docenti hanno la piena responsabilità della vigilanza sulle classi e sugli alunni e che per nessun motivo (ivi incluse eventuali problematiche disciplinari) è possibile omettere il controllo, lasciando o mandando i ragazzi fuori dall'aula o consentendo loro di girare da soli per l'istituto.

In mancanza del docente curricolare (anche solo momentanea), la vigilanza sulla classe è assicurata dal docente di sostegno (ove presente).

Si rammenta che, al cambio dell'ora, non vanno concessi permessi per l'uso dei servizi igienici, al fine di evitare che il collega subentrante non trovi gli alunni in aula. I ragazzi, quindi, al termine dell'ora di lezione non devono allontanarsi dall'aula ma devono attendere il docente dell'ora successiva.

In particolare, al cambio dell'ora:

- i docenti riducono al minimo indispensabile il tempo per lo spostamento da una classe all'altra; nelle more dell'arrivo del professore successivo, la sorveglianza è in carico al docente di sostegno (ove presente) o ai collaboratori scolastici;
- se il docente ha terminato la propria attività di servizio giornaliera, attende l'arrivo del collega subentrante per affidargli la classe;
- il docente subentrante verifica che tutti gli allievi della giornata siano regolarmente presenti;
- qualora alcuni alunni non siano presenti in aula, il docente subentrante se in compresenza con altri colleghi (anche di sostegno), si reca a cercare gli studenti mancanti, se solo, si rivolge al collaboratore scolastico del piano ovvero, se questi è impossibilitato a lasciare la postazione di servizio, alle classi viciniori in cui siano presenti più docenti. Tali evenienze vanno annotate sul registro elettronico.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e di lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione, in assenza di apposita autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico o suo collaboratore.

Tale disposizione è estesa anche ai docenti di sostegno per i loro allievi e/o per la classe cui sono assegnati. In casi di particolare ed inderogabile necessità i docenti possono ricorrere ai collaboratori scolastici, i quali, durante la loro temporanea assenza, verificano che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e, qualora necessario, intervengono per evitare danni a persone o a cose.

Il docente ha il compito precipuo di mantenere nella classe un assetto ordinato e disciplinato, evitando che gli alunni escano dall'aula arbitrariamente e senza autorizzazione. In tali situazioni, pertanto, la responsabilità dell'insegnante non si esaurisce con la mera annotazione dell'evento sul registro elettronico; egli, al contrario, deve promuovere opportuni interventi, volti ad impedire l'uscita dalle classi e le situazioni pericolose che possono conseguenzialmente derivarne.

Durante lo svolgimento delle lezioni i professori si adoperano perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione.

In particolare essi curano che: gli studenti tengano un comportamento consono e utilizzino un abbigliamento decoroso; i banchi e le aule siano lasciati in ordine e puliti; le attrezzature e il materiale scolastico siano correttamente utilizzati e siano conservati in perfetta efficienza; i cibi e le bevande siano consumati nelle aule solo durante le pause di ricreazione; i telefoni cellulari siano utilizzati solo per motivi didattici.

I docenti, inoltre, impiegano tutti gli accorgimenti possibili, a livello sia organizzativo sia didattico, per esercitare al meglio ed in pieno la sorveglianza sugli studenti. Si ribadisce che la vigilanza non si esaurisce con la "presenza fisica dei docenti" all'interno dell'aula. Gli insegnanti, infatti, in virtù della loro conoscenza delle classi e delle relazioni interpersonali ed educative instaurate con gli allievi, sono in grado di valutare quali siano le misure più idonee ed efficaci da attuare, anche in via preventiva, per evitare qualunque danno a persone e/o cose .

In quanto fruitori quotidiani delle aule e degli ambienti scolastici, i docenti sono coloro che, con maggiore immediatezza, possono rilevare situazioni di pericolo derivanti da arredi, suppellettili, porte, vetri, finestre, impianti, ecc. Essi, quindi, oltre a vigilare sui comportamenti inadeguati degli studenti, devono prestare attenzione anche alle condizioni generali dei locali e degli arredi e segnalare eventuali criticità ai collaboratori scolastici per gli interventi del caso.

All'ultima ora di lezione, **il docente avrà cura di spegnere il pc e la LIM.**

La classe deve essere licenziata dopo il suono della campana. Per nessun motivo i docenti possono lasciare le aule con gli allievi prima del suono della campana e stazionare con loro nell'atrio o davanti al cancello. I docenti sono tenuti ad assistere all'uscita degli studenti e ad assicurarsi che nessun alunno permanga da solo in classe o si soffermi nei corridoi e negli spazi comuni. Nel caso in cui l'ultima ora di lezione della classe coincida con l'ultima ora di servizio del docente, questi (anche docente di sostegno) è tenuto ad accompagnare gli alunni fino al cancello di uscita. In caso contrario, la vigilanza in tal senso sarà demandata ai collaboratori scolastici.

Per l'uscita gli studenti devono utilizzare le scale assegnate alle classi come da piano di sicurezza Covid. I docenti si preoccupano che tale disposizione non venga disattesa, indicando, laddove necessario, la direzione giusta agli studenti.

## **PERSONALE A.T.A.**

Il dovere di vigilanza rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A. I collaboratori scolastici addetti ai piani e/o alla portineria sono, pertanto, tenuti a:

- prestare servizio presso i piani/reparti assegnati;
- recarsi nei vari uffici solo al termine del proprio orario di servizio;
- vigilare sugli alunni al cambio dell'ora in attesa degli insegnanti;
- vigilare temporaneamente sugli alunni, qualora un docente - per motivi di servizio ovvero per esigenze oggettive ed inderogabili- sia costretto ad allontanarsi dall'aula;
- verificare costantemente, affinché estranei non autorizzati non si introducano ai piani;
- verificare, all'ultima ora di lezione, l'effettiva uscita degli studenti, accertandosi che nessuno di essi permanga nei bagni, nei corridoi, nelle scale, nei laboratori o in alcun altro spazio della scuola.

I collaboratori scolastici addetti alla portineria vigilano con particolare cura, per evitare che gli alunni escano arbitrariamente dall'istituto.

All'inizio delle lezioni e durante l'uscita da scuola è richiesta ai collaboratori scolastici una particolare attenzione, per prevenire e/o controllare comportamenti in qualsivoglia modo dannosi per la sicurezza e l'incolumità degli studenti nonchè per l'integrità di ambienti e suppellettili (corse disordinate per i corridoi e le scale, spintoni, danni alle strutture, ecc.).

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA RITA TROIANI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993